

Senza valore giuridico gli atti dell'agenzia delle entrate riscossione se pregiudicano difese del contribuente

24 Gennaio 2020
Angelo Lucarella

Una coraggiosa decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari pone fine al primo grado di una vicenda tributaria non affrancata da questioni molto particolari in termini giuridici: una fra tutte la cosiddetta “pregiudiziale del processo”.

Con la [sentenza n. 3098 del 13.11.2019](#), deposta il 20.12.2019, i giudici pugliesi hanno motivato la vittoria del contribuente affermando che “*Le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con i relativi documenti allegati e l’atto d’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, consegnati durante la pubblica udienza del 13.11.2019... omissis... non hanno alcun valore giuridico*”.

Attività processuale del tutto illegittima, pertanto, quella posta in essere dalle parti pubbliche del giudizio attivato dal cittadino-ricorrente benché la Cassazione, con principio opposto (e a detta dei decidenti baresi “ormai consolidato”), ritenesse da tempo il contrario ovvero che “*l’Ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto all’articolo 23 del Decreto Legislativo 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’articolo 32 del citato Decreto Legislativo 546/1992 di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale*”.

Ciononostante a spuntarla è stato il cittadino atteso che la Commissione tributaria ha definito il comportamento processuale “pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, spesso semplice persona fisica”. La Commissione ha accolto l’eccezione della difesa in merito all’incertezza della costituzione in giudizio di entrambe le parti pubbliche (cioè l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate in quanto tale), in quanto la predetta controdeduzione difensiva sarebbe dovuta avvenire in forma cartacea tenuto conto, altresì, che il ricorso *ab origine* non era stato introdotto telematicamente.

In buona sostanza “*costituirsi a ridosso dell’udienza di trattazione della causa*” rende difficoltose tutte le difese esperibili dal contribuente; da qui la vittoria di quest’ultimo sull’onda dell’invocata parità di trattamento processuale.

Una decisione, quella in esame, che risolve la causa già in una fase pregiudiziale, nell’ottica, evidentemente, di garantire l’uguaglianza tra parte pubblica (ad esempio le Agenzie di Stato) e privata (come il contribuente) in funzione del diritto di difesa pieno, senza, perciò, allungare irragionevolmente i tempi processuali.

Quanto affermato in sentenza non può che trovare giuridico supporto nelle tutele previste dalla Costituzione italiana per come enunciate negli articoli 3, 24 e 111.

TAG: *contribuente, Riscossione tributi, Agenzia delle Entrate*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.